

Con la risposta all'interpello n.1 del 2014 il Ministero del Lavoro si occupa della validità di una conciliazione conclusa in sede sindacale nella quale il lavoratore rinunci al diritto ad impugnare il licenziamento anche in presenza di vizi nella procedura. Il Ministero chiarisce che l'art.7 della legge n.604/1966 lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all'art.2113 del codice civile. Tale articolo dispone, con riferimento all'ultimo comma, un'eccezione alla previsione d'invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale che, secondo i chiarimenti della giurisprudenza, sia riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Interpello Ministero del Lavoro n.1 del 22/01/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)